

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 34 del 04/06/2018

OGGETTO: procedimento di vigilanza n. 3/18 relativo alla società XXX Srl esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale XXX.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di giugno alle ore 11.00, presso la sede del Co.Re.Com. in L'Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	X	
Componenti	Michela Ridolfi	X	
	Ottaviano Gentile	X	

IL COMITATO

VISTA la legge regionale n. 45 del 24 agosto 2001, recante *“Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della regione Abruzzo”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della Radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS, recante *“Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo”* che delega al Corecom Abruzzo l'esercizio della funzione di *“Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”*;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS del 19 ottobre 2017 , recante *“Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 sottoscritto tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritta in data 19 dicembre 2017 dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, dalla Regione Abruzzo e dal Corecom Abruzzo con la quale è stata, tra le altre rinnovata la delega in favore di quest'ultimo in materia di vigilanza sul sistema radiotelevisivo locale;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", come successivamente modificato con delibere n. 529/14/CONS e n. 581/15/CONS;

VISTA la richiesta ricevuta dall'Agcom, acquisita agli atti in data 16/01/2018 al prot. int. n. 1013, di verifica nei confronti del servizio di media audiovisivo digitale locale "XXX" a fronte delle segnalazioni ricevute dalla stessa Authority in ordine a presunte violazioni sulla normativa che regola le interruzioni pubblicitarie di notiziari televisivi trasmessi da parte del riferito marchio, gestito dalla società XXX S.r.l., avente sede legale in XXX (AQ), alla Via XXX, n. X;

DATO ATTO delle rilevazioni effettuate d'ufficio sulle registrazioni richieste alla XXX s.r.l. per il periodo intercorso dal 08/01/2018 al 14/01/2018, in esito alle quali è emerso che la detta società, nel corso della settimana oggetto di verifica, avrebbe effettivamente infranto la normativa sancita dall'art. 37, c. 4, del D. Lgs. 177/05 e ss. mm. e ii. per aver interrotto taluni notiziari di durata inferiore a 30 minuti, trasmessi dal 09/01/2018 al 13/01/2018, attraverso pubblicità aventi sempre lo stesso oggetto, vale a dire il marchio di "*Telefonia wireless XXX*", ancorché debitamente segnalate dalla scritta "pubblicità" per tutta la durata delle stesse e costantemente preannunciate dalla giornalista di turno con frasi quali: "*Prima di cominciare con le notizie del giorno, una breve pausa pubblicitaria ...*", il tutto esattamente nei giorni ed agli orari di seguito evidenziati:

1. 09/01/2018:

1. edizione delle 19,30 (durata complessiva: 19.31.17 – 19.53.04), spot "*Telefonia wireless XXX*" trasmesso dalle ore 19.32.54 alle 19.33.22;
2. replica delle 20.30 (durata complessiva: 20.31.18 – 20.53.03), spot "*Telefonia wireless XXX*" trasmesso dalle ore 20.32.53 alle 20.33.22;
3. replica delle 21.00 (durata complessiva: 21.11.18 – 21.33.03.), spot "*Telefonia wireless XXX*" trasmesso dalle ore 21.12.57 alle 21.13.22;
4. replica delle 22.30 (durata complessiva: 22.31.18 – 22.53.04), spot "*Telefonia wireless XXX*" trasmesso dalle ore 22.32.54 alle 22.33.22;

2. 10/01/2018:

- a) edizione delle 19,30 (durata complessiva: 19.31.14 – 19.52.43), spot "*Telefonia wireless XXX*" trasmesso dalle ore 19.32.30 alle 19.32.59;
- b) replica delle 20.30 (durata complessiva: 20.31.15 – 20.52.43), spot "*Telefonia wireless XXX*" trasmesso dalle ore 20.32.29 alle 20.32.59;
- c) replica delle 21.00 (durata complessiva: 21.11.14 – 21.32.10), spot "*Telefonia wireless XXX*" trasmesso dalle ore 21.12.29 alle 21.12.59;
- d) replica delle 22.30 (durata complessiva: 22.31.14 – 22.52.43), spot "*Telefonia wireless XXX*" trasmesso dalle ore 22.32.29 alle 22.32.59;

3. 11/01/2018:

- a) edizione delle 19,30 (durata complessiva: 19.30.51 – 19.47.36), spot "*Telefonia wireless XXX*" trasmesso dalle ore 19.31.58 alle 19.32.27;
- b) replica delle 20.30 (durata complessiva: 20.30.51 – 20.47.34), spot "*Telefonia wireless XXX*" trasmesso dalle ore 20.31.58 alle 20.32.28;
- c) replica delle 21.00 (durata complessiva: 21.10.50 – 21.27.34), spot "*Telefonia wireless XXX*" trasmesso dalle ore 21.11.58 alle 21.12.28;
- d) replica delle 22.30 (durata complessiva: 22.31.58 – 22.32.28), spot "*Telefonia wireless XXX*" trasmesso dalle ore 22.31.58 alle 22.32.28;

4. 12/01/2018:

- a) edizione delle 19,30 (durata complessiva: 19.30.46 – 19.48.49), spot “*Telefonia wireless XXX*” trasmesso dalle ore 19.32.10 alle 19.32.40;

5. 13/01/2018:

- a) edizione delle 19,30 (durata complessiva: 19.30.58 – 19.53.29), spot “*Telefonia wireless XXX*” trasmesso dalle ore 19.32.01 alle 19.32.31;
b) replica delle 21.00 (durata complessiva: 21.10.50 – 21.33.25), spot “*Telefonia wireless XXX*” trasmesso dalle ore 21.11.56 alle 21.12.26;
c) replica delle 22.30 (durata complessiva: 22.30.52 – 22.53.26), spot “*Telefonia wireless XXX*” trasmesso dalle ore 22.31.57 alle 22.32.27.

RICHIAMATO l’atto di accertamento e contestazione n. 3/18 notificato via pec dal Corecom Abruzzo alla società XXX s.r.l. in data 16/04/2018 alla luce della presunta violazione, per i fatti sopra descritti, delle disposizioni in materia di interruzione pubblicitaria dei notiziari ex art. 37, c. 4, del D. Lgs. 177/05 e ss. mm.;

RICHIAMATA integralmente la relazione del Responsabile dell’attività preistruttoria e vista la proposta del 04/06/2018 formulata dal Dirigente del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti, allegate al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, di adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti della società XXX s.r.l., ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa prevista ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) e dell’art. 5 del D. Lgs. 177/05, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, per avvenuta violazione delle disposizioni in materia di interruzioni pubblicitarie di notiziari di cui all’art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 177/05 e ss. mm. e ii., secondo il criterio del cumulo giuridico;

DELIBERA

- di proporre all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, competente ai fini dell’adozione dei provvedimenti finali in materia di vigilanza sulle emittenti radiotelevisive ai sensi dell’art. 10 del “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS, alla luce delle ragioni espresse nella relazione del Responsabile del procedimento di vigilanza n. 3/2018 per la riscontrata violazione dell’art. 37, c. 4, del D. Lgs. 177/05 e ss. mm. e ii. nei giorni sopra evidenziati, l’avvio del procedimento volto all’adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti della società XXX s.r.l., avente sede legale in XXX (AQ), Via XXX, n. X, fornitrice del servizio di media audiovisivo locale “XXX”, nella misura della sanzione prevista ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lett. a) e comma 5, del D. Lgs. 177/05, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, secondo il criterio del cumulo giuridico;
- di trasmettere all’AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione riferita al sotteso procedimento di vigilanza, per i conseguenziali atti di competenza.

F.to Il Presidente
Dott. Filippo Lucci

F.to Il Segretario Verbalizzante
D.ssa Michela Leacche

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 85/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28, della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii.